

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **IV-ter**  
**N. 11**

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DI

**CARLO FIDANZA**

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 28200/20 RGNR - n. 4978/22 RG TRIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – SEZIONE 7 PENALE

*il 21 luglio 2022*

---

PAGINA BIANCA



R.G. Trib. 4978/22  
R.G.N.R. 28200/20

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE 7<sup>A</sup> PENALE**  
**VERBALE DI UDIENZA**  
Artt. 567, 480 e segg. c.p.p.

In data **18.7.22** alle ore 11 in Milano aula 7bis sezione 7<sup>a</sup> penale, davanti al Giudice **Dr. Mattia FIORENTINI** con l'assistenza dell'Addetto U.P.P. dr.ssa Virginia Drago che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario Tecnico della Coop. VERBATIM per la fonoregistrazione del processo in epigrafe indicato. Sono presenti:

**IL PUBBLICO MINISTERO:**

**Dott.ssa MANTOVANI (v.p.o.)**, che esibisce la delega di cui all'art. 72 R.D. 30.1.1941 n. 12

**GLI IMPUTATI:**

1) **F. omissis F. omissis**, *libero assente*  
Difeso di fiducia dall'Avv. Ferrari Vania, del foro di Reggio Emilia, presente

2) **FIDANZA CARLO** *libero assente*  
Difeso di fiducia dall'Avv. Claudio Acampora, del Foro di Milano, presente  
È presente per la pratica forense la dott.ssa Gabriela Pizzi

3) **B. omissis M omissis** *libero non presente*  
Difeso di fiducia da Avv. Annibale Porrone e avv. Roberto Sperandeo, presenti

4) **P. omissis C. omissis** *libero assente*  
Difeso di fiducia dall'Avv. Martini Marco, del foro di Monza, *presente*

**Personae offese:**

- **Pontioli Andrea** in proprio e in qualità di legale rappresentante della Soc. Santeria Srl, *presente*  
con l'Avv. Disegna Roberto *presente*, che si riserva il deposito di costituzione di parte civile

- **Stein Dechtiar Eduardo**, *presente*  
con l'avv. Chiara Parisi del foro di Milano, *presente* che si riserva il deposito dell'atto di costituzione di parte civile.

È presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Laura Dalle Carbonare.

Si dà atto che può essere dichiarata l'assenza di tutti gli imputati, i quali devono ritenersi a conoscenza del procedimento e sono assistiti da difensori di fiducia.

Si dà atto che l'Avv. Parisi deposita atto di costituzione di parte civile.

L'Avv. Sperandeo chiede che venga dichiarata inammissibile la costituzione di pc dell'Avv. Parisi, in rappresentanza di Stein Dechtar Eduardo, evidenziando come non sia possibile dagli atti d'indagine identificare quest'ultimo come l'autore materiale delle opere esibite nella manifestazione "Porno per bambini", di cui al capo d'imputazione.

L'Avv. Acampora chiede l'estromissione dell'atto costitutivo di pc di cui sopra, associandosi ai rilievi avanzati da Avv. Sperandeo ed evidenziando altresì la carenza di legittimazione attiva in capo al supposto danneggiato, il quale, optando per un nome d'arte volutamente provocatorio ("Porno per bambini"), avrebbe sostanzialmente accettato a priori di essere l'oggetto di espressioni potenzialmente critiche nei confronti della sua immagine.

L'Avv. Martini si associa alle argomentazioni espresse dall'avv. Sperandeo.

L'Avv. Ferrari si associa alle considerazioni espresse dagli altri difensori.

Il P.M. si rimette alle valutazioni dell'A.G.

La parte civile interessata chiede il rigetto delle eccezioni sollevate, rappresentando che il proprio assistito risultava agevolmente identificabile come l'autore della mostra "Porno per bambini" sia dalla consultazione del sito web dell'ente ospitante (Santeria toscana S.p.A.), sia dal fatto che già precedentemente (nel 2014) la mostra si era tenuta nell'analogo sito e con analogo titolo; evidenzia che tant'è vero che il sig. Stein è stato oggetto di mirate minacce proprio in relazione ai fatti per cui si procede,

Si dà atto che Santeria S.p.A. e Pontiroli come persona fisica depositano il proprio atto di costituzione di parte civile.

L'Avv. Porrone chiede l'estromissione della costituzione di parte civile nell'interesse di Santeria S.p.A., evidenziando la carenza di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, che sarebbe soggetto giuridico distinto da quello esistente al momento dei fatti (la cui determinazione sociale era quella di santeria S.r.l. e non Santeria S.p.A.);

il difensore della parte civile chiede il rigetto dell'eccezione, evidenziando che la trasformazione societaria non ha fatto venire meno la soggettività giuridica dell'ente e che i vari passaggi societari sono adeguatamente illustrati negli allegati già anticipati ai difensori degli imputati;

Il Tribunale,

- rilevato che non è in dubbio che Santeria S.p.A. e santeria S.r.l. si pongano in continuità tale da ritenere che siano identificative della medesima persona giuridica, la quale si è limitata a mutare la propria ragione sociale con atti di trasformazione che hanno consentito il perpetuarsi delle obbligazioni e delle posizioni giuridiche ravvisabili in capo alla S.r.l.;
- rilevato che, per quanto riguarda la qualità di danneggiato dal reato di Stein Eduardo, non sussistono dubbi circa il fatto che il predetto sia l'autore delle opere esposte, sia per quanto evidenziato e rappresentato dal suo difensore, sia perché lo pseudonimo "Porno per bambini" non è stato rivendicato da nessun altro artista;
- rilevato che l'identificazione del predetto risulta adeguatamente rappresentata ed esposta nell'atto di costituzione, così da fugare ogni dubbio circa l'identità del soggetto che agisce per il ristoro dei danni civili;

- ritenuto che nessuno pseudonimo possa di per sé escludere la pretesa di chi lo adotti ad agire in sede civile per il ristoro dei danni *patendi* e ritenuto altresì che ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa è riservata alla fase decisoria e costituisce oggetto di accertamento di merito ed esula dall'astratta legittimazione ad agire, nel caso di specie certamente sussistente in quanto esplicita dalle semplici ragioni della domanda;

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni di inammissibilità/estromissione delle parti civili e dispone procedersi oltre.

L'Avv. Acampora chiede che venga emessa nei confronti del suo assistito sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., per sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 68 Cost., avendo l'allora parlamentare Carlo Fidanza espresso le proprie opinioni nell'ambito del proprio mandato elettorale e in ossequio a una interrogazione parlamentare presentata da Fidanza il 5.12.2018 al ministero per la famiglia e le disabilità per il gruppo Fratelli d'Italia; deposita a sostegno dell'istanza memoria scritta ex art. 121 c.p.p. con allegata l'interrogazione richiamata; in via subordinata, chiede che il Giudice voglia trasmettere alla camera dei deputati la richiesta ex art. 3 comma 4 l. n. 140/2003, attuativa del predetto art. 68 Cost.

Il P.M. si associa alla richiesta fatta in via subordinata dall'Avv. Acampora.

L'Avv. Disegna chiede il rigetto dell'istanza avanzata in via principale dall'Avv. Acampora, evidenziando che la richiesta di interrogazione parlamentare è cronologicamente successiva alle esternazioni confluite nel capo di imputazione, di guisa che sono da ritenersi meramente strumentali e non conformi all'attività concretamente svolta in ambito parlamentare dall'imputato, il quale, prima del 5.12.2018, non aveva mai espresso posizioni analoghe;

Si rimette alle valutazioni della AG in ordine alla richiesta avanzata in via subordinata e deposita rassegna dei lavori parlamentari relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.

L'avv. Parisi si associa.

Entrambi i difensori dell'imputato B *omissis* depositano memoria ex art. 121 c.p.p., con allegati i documenti a sostegno della stessa, con cui chiedono che il giudice voglia pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. nei confronti del loro assistito, per insindacabilità ex art. 122, comma 4, Cost., il quale ha espresso le proprie opinioni mentre ricopriva la carica di consigliere del comune di Milano e della regione Lombardia, in conformità alla linea già espressa dal deputato Massimo Capitanio, per il comune partito di riferimento (Lega Nord); evidenzia che le opinioni espresse dal B *omissis* si collocano successivamente all'annullamento della mostra e nell'ambito di un dibattito politico già avviato, quantomeno su base locale.

L'Avv. Disegna chiede il rigetto dell'istanza, non ritenendo sussistenti i presupposti per invocare l'insindacabilità ex art. 122, comma 4, Cost.

L'Avv. Parisi si associa

Tutti i difensori degli imputati, all'uopo interpellati dal giudice, chiedono che nell'ipotesi di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ex art. 3, comma 4, l. n. 140/2003 o, comunque, in ogni altra ipotesi di sospensione del processo in relazione a una o più delle posizioni dei coimputati, non si dia luogo a una separazione delle posizioni processuali, ritenendo che la vicenda debba essere trattata in maniera unitaria, anche laddove ciò comporti una sospensione dei termini di prescrizione del reato per tutti gli imputati.

Alle ore 11.59 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Alle ore 12.12 il Giudice ritorna in aula d'udienza.

Il Giudice,

- rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni rese dal parlamentare "*extra moenia*" possono fruire della copertura della causa di non punibilità di cui all'art. 68 Cost., soltanto laddove presentino una sostanziale coincidenza con opinioni espresse in sede istituzionale e siano altresì cronologicamente successive a queste ultime (cfr. in questi termini Cass. Pen., Sez. V, 7.5.2019 n. 32862);
- rilevato che, come emerge dalle stesse allegazioni dell'Avv. Acampora, il suo assistito avrebbe prima pronunciato le espressioni ritenute diffamatorie all'esterno del Parlamento e, soltanto due giorni dopo, riprodotto le stesse in un esposto rivolto al Ministero per la famiglia e le disabilità;
- ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per invocare l'insindacabilità di cui all'art. 68 Cost., così come specificato dall'art. 1 della legge n. 140/2003;
- ritenuto che anche l'insindacabilità ex art. 122, comma 4, Cost. soggiaccia ai medesimi presupposti, identica essendone la *ratio*;
- rilevato che, anche nel caso delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal consigliere regionale B *omissis*, si deve ravvisare una mancanza di preve espressioni analoghe riferite in sede istituzionale, a nulla valendo l'esistenza di un allora dibattito sull'opportunità della mostra che non fosse sfociato nell'ordine del giorno delle sedute consiliari o in interventi comunque ivi rinvenibili;
- rilevato che anche le richiamate dichiarazioni del senatore Capitanio (allegate alla memoria difensiva) risultano rese *extra moenia*;

PQM

Visti gli artt. 3, commi 4 e 5, e 5 l. n. 140/2003 e gli artt. 2 e ss. l. Regione Lombardia n. 26 del 28 ottobre 2004, trasmette copia integrale degli atti alla Camera dei deputati del Parlamento italiano e al Presidente del Consiglio della regione Lombardia, affinché vogliano decidere in ordine alla valutazione di eventuale insindacabilità delle opinioni espresse, rispettivamente, dagli imputati Carlo Fidanza e Massimiliano B *omissis*, all'epoca dei fatti organici ai predetti consessi istituzionali;

Rinvia, nel rispetto del termine massimo di giorni 90 previsto dalla legge n. 140/2003, tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini, all'udienza del 21.11.2022, alle ore 10.30, aula 7 bis, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione del reato nei confronti di tutti gli imputati.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.33.

L'Addetto all'Ufficio per il Processo  
dott.ssa Virginia DRAGO



PAGINA BIANCA



\*190043001211\*